



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di € 4.453.769,11, derivante da debiti maturati a diverso titolo rispettivamente nei confronti di ELROND SPR 2017 Srl per € 1.233.305,00, di AMCO SPA per € 1.127.509,00, di FINO 2 SECURISATION SRL per € 1.387.954,00, di ORGANA SPV SRL per € 402.608,00, di LEVITICUS SPV SRL per € 300.000,00 e di Agenzia delle Entrate € 2.393,11;

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che il debitore è titolare dei seguenti beni immobili, che mette a disposizione dei creditori:

1. Quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà (la residua quota è di proprietà della moglie sig.

[REDACTED]

2. Quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà (la residua quota è di proprietà [REDACTED] sig.

[REDACTED]

3. Quota di proprietà delle seguenti unità immobiliari (oggetto di dichiarazione di inefficacia, a seguito di passaggio in giudicato di azione revocatoria successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione depositata in atti come doc. 9), costituite da appartamento con autorimessa site nel Comune di

[REDACTED]

considerato ancora che il sig. TERZI è titolare del conto n. [REDACTED] presso [REDACTED], utilizzato per l'accredito del trattamento pensionistico nonché per l'addebito di alcune utenze e spese quotidiane;



rilevato che il sig. TERZI risulta collocato a riposo e percepisce pensione mensile di importo pari ad euro [REDACTED]

rilevato ancora che il sig. TERZI risiede in appartamento unitamente alla ex moglie [REDACTED], dalla quale è separato ma non divorziato, che contribuisce alle spese di sostentamento del nucleo familiare con la propria pensione mensile di € [REDACTED], cosicchè gravano sul debitore spese di sostentamento di pari importo per € 1.417,50.;

tenuto conto, con riguardo ad eventuali pignoramenti in essere presso terzi e a cessione del quinto della pensione del ricorrente, laddove esistenti, che i medesimi, dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

ritenuto che il sig. TERZI ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori i seguenti beni: quota di reddito mensile pari a 1/5 della pensione media mensile di circa € 1.620,00, corrisponde a € 324,00/mese (da arrotondarsi ad euro 350,00 mensili) per 36 mensilità; l'intero patrimonio immobiliare come sopra descritto e il ricavato derivante dall'aggiudicazione in sede esecutiva; ogni ulteriore sopravvenienza;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Mario Papalia, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti di liquidazione giudiziale, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;



valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione della ricorrente, dott. Mario Papalia;

Visto l'art. 270 CCII,

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Mario Papalia;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1270,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del signor TERZI Luigi;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il



- proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 17 dicembre 2025

Il Giudice estensore

dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

